Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA — DEL REGNO D'ITALIA

Anno 69° — Roma - Venerdì, 13 luglio 1928 - Anno VI — Numero 162

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI
NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Mostra di ceramiche artistiche, in Pesaro.

Con decreto 26 maggio 1928-VI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il successivo 8 giugno, n. 5571 Finanze, foglio n. 307, il Consiglio dell'economia per la provincia di Pesaro è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e 7 aprile 1927, n. 515, la Mostra di ceramiche artistiche che avrà luogo in quella città nella prossima estate.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1913**.

LEGGE 14 giugno 1928, n. **1464**.

Conversione in legge, con aggiunta, del R. decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167, 23 ottobre 1924, n. 2365, 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 17 marzo 1927, n. 548, recante modificazioni ai Regi decreti 30 dicembre 1923, numero 3167, 23 ottobre 1924, n. 2365, 3 gennaio 1926, n. 20, riguardanti la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro », con la seguente modificazione:

All'art. 1 aggiungere:

« E' fatta eccezione, nella concessione della decorazione, per quei lavoratori che, con invenzioni o miglioramenti e modificazioni delle macchine e degli strumenti adoperati nell'esercizio del loro lavoro, apportano miglioramenti capaci di dare maggiore efficienza tecnica e produttiva od igienica agli strumenti, alle macchine stesse od alle aziende ove prestano il loro lavoro. In questo caso nella concessione della decorazione non verrà tenuto conto del periodo di tempo trascorso nell'azienda.

« Per il computo degli anni di occupazione in una azienda, non costituisce ragione di interruzione la avvenuta trasformazione dell'azienda stessa per trapasso di proprietà o trasformazione industriale dovuta a concentrazione o modificazione. Questi criteri si applicano pure alle aziende industriali dello Stato o già appartenenti alle Amministrazioni dello Stato ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1914**.

LEGGE 14 giugno 1928, n. **1466**.

Disposizioni per la nomina ad insegnanti nelle scuole elementari classificate di maestre di scuole materne.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le maestre di scuole materne, comunque denominate, dipendenti dai Comuni o da enti morali, le quali siano abilitate all'insegnamento elementare e prestino, da almeno un quinquennio, servizio con la qualifica di « buono » nelle scuole stesse, attestata dal Regio ispettore scolastico, possono conseguire la nomina nelle scuole elementari classificate, mediante concorso interno per titoli ed esami, da bandirsi insieme con quello pubblico.

Al concorso interno di cui al precedente comma, a seconda che sia bandito dai Comuni autonomi o dai Provveditorati, sono ammesse le maestre delle scuole esistenti rispettivamente nel territorio di ciascun Comune autonomo ovvero nel restante territorio della regione.

La graduatoria ha valore per un quarto dei posti di scuola femminile riservati al concorso pubblico.

Il concorso si svolge con le stesse modalità del concorso pubblico ed è giudicato dalla stessa Commissione. Valgono per esso le norme regolamentari sulla graduatoria e sulle nomine dei maestri delle scuole non classificate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione **1915**.

LEGGE 14 giugno 1928, n. **1469**.

Trattamento di quiescenza dei maestri delle nuove Provincie dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le disposizioni dell'art. 27 del R. decreto 13 agosto 1926, n. 1500, convertito in legge con la legge 16 giugno 1927, numero 1094, sono applicabili, semprechè non sia più favorevole l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel precitato R. decreto 13 agosto 1926, n. 1500, anche ai maestri elementari delle nuove Provincie, che siano stati dispensati

o vengano dispensati dal servizio per insufficiente conoscenza della lingua italiana e che non abbiano raggiunto gli anni di servizio utili pel conseguimento di pensione o indennità secondo le disposizioni vigenti alla data della loro cessazione dal servizio.

Art. 2.

Per la liquidazione ed il riparto della pensione o indennità dovuta a norma del precedente articolo, si applica il disposto dell'art. 20 del R. decreto 13 agosto 1926, numero 1500, e l'attribuzione della pensione decorre dalla data della effettiva cessazione dal servizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

FEDELE — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1916.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1440.

Modificazione alla tabella IV annessa al regolamento 8 agosto 1908, n. 599, per l'applicazione della legge sul riposo settimanale e festivo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4, n. 12, della legge 7 luglio 1907, n. 489, sul riposo settimanale e festivo;
Visto l'art. 8, capoverso 3°, del regolamento per l'applicazione della predetta legge approvato con Regio decreto 8 agosto 1908, n. 599;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nella tabella IV annessa al regolamento approvato con R. decreto 8 agosto 1908, n. 599, per l'applicazione della legge sul riposo settimanale e festivo è inclusa la seguente voce:

Numero	NATURA DELL'INDUSTRIA ESERCITATA	Genere di lavorazione per il quale è concessa la deroga alla legge
16	Industria della pasteurizzazione del latte	Per tutti gli addetti alle operazioni relative alla ricezione, al trattamento, all'imbottigliamento ed alla distribuzione del latte.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 39. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1917.

REGIO DECRETO 10 maggio 1928, n. 1442.

Imposizione delle zone di servitù militari intorno al deposito esplosivi di Trani.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulle servitù militari, approvato con R. decreto 16 maggio 1900, n. 401;
Visto il regolamento per l'esecuzione di detto testo unico di leggi, approvato con R. decreto 11 gennaio 1901, n. 32;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Intorno al deposito esplosivi di Trani sono imposte le zone di servitù militari.

Art. 2.

Tali zone sono fissate, entro i limiti stabiliti dal succitato testo unico, dal piano annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Segretario di Stato per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 41. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1918.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. 1536.

Indennizzo di licenziamento agli operai in servizio presso le Amministrazioni dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto il regolamento per l'applicazione del testo unico medesimo, approvato con il R. decreto 31 dicembre 1924, numero 2262;
Visto il R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, contenente norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali;
Tenuta presente la dichiarazione XVII della Carta del Lavoro, approvata dal Gran Consiglio fascista nella seduta del 21 aprile 1927;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli operai temporanei in servizio presso le Amministrazioni dello Stato spetta, all'atto del licenziamento, un indennizzo nella misura stabilita dal seguente articolo 2.
Per la liquidazione dell'indennizzo si tiene conto soltanto dei servizi resi in modo continuativo, con esclusione di quelli che abbiano già dato luogo a liquidazione di indennità.
Con decreto dei Ministri da cui il personale dipende, da emanarsi di concerto con il Ministro per le finanze, il trattamento di cui al comma precedente può essere esteso agli incaricati provvisori.
Non spetta indennizzo ai salariati espulsi, a quelli licenziati per procedimento penale, per assenze arbitrarie, e per loro volontà, nonchè a quelli il cui licenziamento sia immediatamente seguito dalla riassunzione in qualità di operai permanenti, incaricati stabili od impiegati di ruolo dello Stato.

Art. 2.

L'indennizzo di cui al precedente articolo 1 è commisurato:
a una giornata di paga, per il primo anno compiuto di servizio;
a due giornate di paga, per ciascuno degli anni di servizio compiuti dal secondo al quarto;
a tre giornate di paga, per ciascuno degli anni di servizio compiuti dal quinto al dodicesimo;
a quattro giornate di paga, per ciascuno degli anni di servizio compiuti successivamente al dodicesimo.

Art. 3.

L'indennizzo di cui al precedente articolo 2 è dovuto anche in caso di morte del salariato e spetta alla vedova o agli orfani, con le norme degli articoli 24 e 25 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383.
Alla liquidazione dell'indennizzo provvedono, in ogni caso, le singole Amministrazioni da cui direttamente dipendeva il salariato.

Art. 4.

L'indennizzo di cui agli articoli 14 e 15 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2383, è dovuto anche in caso di morte dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile e spetta alla vedova o agli orfani, secondo le norme degli articoli 24 e 25 del decreto stesso.

Art. 5.

L'art. 179 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituito dal seguente:

« Il sussidio spettante, in complesso, alle operaie puerpere deve essere almeno di L. 100.
« Le leggi sulla Cassa di maternità non sono applicabili alle operaie dello Stato.
« Alle operaie giornaliere sarà corrisposto un sussidio di maternità nella misura di L. 100 ».

Art. 6.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 95. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1919**.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **1504**.

Riunione dei comuni di Caraffa del Bianco, Casignana, Samo e Sant'Agata del Bianco in un unico Comune denominato « Samo di Calabria ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Caraffa del Bianco, Casignana, Samo e Sant'Agata del Bianco, in provincia di Reggio Calabria, sono riuniti in unico Comune denominato « Samo di Calabria ».
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 64. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1920.**

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **1502.**

Aggregazione del comune di Refrontolo a quello di Pieve di Soligo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Refrontolo è aggregato a quello di Pieve di Soligo.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Treviso, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 62. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1921.**

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **1503.**

Aggregazione del comune di Cuzzago a quello di Premosello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cuzzago è aggregato a quello di Premosello.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Novara, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 63. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1922.**

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **1505.**

Riunione dei comuni di Ruffia e Scarnafigi in un unico Comune denominato « Scarnafigi-Ruffia » con capoluogo a Scarnafigi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Ruffia e Scarnafigi sono riuniti in unico Comune denominato « Scarnafigi-Ruffia » con capoluogo a Scarnafigi.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cuneo, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 65. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1923.**

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **1506.**

Riunione dei comuni di Cervicati e di San Marco Argentano in un unico Comune con capoluogo e denominazione « San Marco Argentano ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cervicati e San Marco Argentano sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « San Marco Argentano ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cosenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 66. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1924.**

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **1507.**

Aggregazione del comune di Biestro a quello di Pallare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Biestro è aggregato a quello di Pallare.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Savona, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 67. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1925.**

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. **1508.**

Aggregazione dei comuni di Ivano Fracena, Samone, Scurelle, Spera e Villa Agnedo al comune di Strigno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Ivano Fracena, Samone, Scurelle, Spera e Villa Agnedo sono aggregati al comune di Strigno.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Trento, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 68. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1926.**

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **1509.**

Riunione dei comuni di Castellaro de' Giorgi e Torre Beretti in un unico Comune denominato « Torre Beretti e Castellaro » con capoluogo Torre Beretti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Castellaro de' Giorgi e Torre Beretti sono riuniti in unico Comune denominato « Torre Beretti e Castellaro » con capoluogo Torre Beretti.
Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Pavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 69. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1927.**

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **1510.**

Aggregazione dei comuni di Dol-Ottelza, Locavizza di Aidussina, Planina, Sturia delle Fusine e Ustie al comune di Aidussina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Dol-Ottelza, Locavizza di Aidussina, Planina, Sturia delle Fusine e Ustie sono aggregati a quello di Aidussina.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Gorizia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 70. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1928.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1511.

Aggregazione del comune di Castrezzone a quello di Muscoline.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Castrezzone è aggregato a quello di Muscoline.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 71. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1929.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1512.

Aggregazione dei comuni di Corticelle Pieve e Quinzanello al comune di Dello.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Corticelle Pieve e Quinzanello sono aggregati al comune di Dello.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 72. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1930.

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1514.

Riunione dei comuni di Imbersago, Paderno d'Adda e Robbiate in un unico Comune con denominazione e capoluogo « Robbiate ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Imbersago, Paderno d'Adda e Robbiate sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « Robbiate ».

Le condizioni di tale riunione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Como, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 74. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1931.**

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **1513.**

Riunione dei comuni di Goni e di San Basilio in un unico Comune con denominazione e capoluogo « San Basilio ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Goni e di San Basilio sono riuniti in unico Comune con denominazione e capoluogo « San Basilio ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Cagliari, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 73. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1932.**

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **1515.**

Riunione dei comuni di Mergo e Rosora in un unico Comune con capoluogo nella frazione Angeli e denominazione « Rosora-Mergo ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Mergo e Rosora sono riuniti in unico Comune con capoluogo nella frazione Angeli e denominazione « Rosora-Mergo ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Ancona, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 75. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1933.**

REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. **1432.**

Riconoscimento giuridico di 29 Federazioni provinciali fasciste dei Sindacati agricoltori, e dei relativi tre Sindacati provinciali fascisti degli agricoltori che compongono ciascuna Federazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le domande in data 15 febbraio e 14 aprile 1928, con le quali la Confederazione nazionale fascista degli agricoltori chiede il riconoscimento giuridico di ventinove Federazioni provinciali fasciste degli agricoltori ad essa aderenti e, conseguentemente, dei tre Sindacati unitari che, a norma dell'art. 2 dello statuto confederale, costituiscono ogni Federazione provinciale e cioè: Sindacato degli agricoltori non coltivatori diretti, Sindacato degli agricoltori diretti coltivatori e Sindacato dei proprietari di terre affittate;

Visti l'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, e gli articoli 36 e 40 del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' concesso il riconoscimento giuridico, a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130, alle Federazioni provinciali fasciste dei Sindacati agricoltori ed ai Sindacati provinciali fascisti degli agricoltori, aderenti alla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e costituiti in conformità allo statuto approvato con Nostro decreto 12 dicembre 1926, n. 2225, e indicati nell'elenco allegato, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

E' fatta riserva di provvedere, a norma di legge, circa l'approvazione delle nomine dei dirigenti le dette Associazioni.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 2 del Nostro decreto 7 ottobre 1926, n. 1804, sono applicabili anche nei rapporti delle Federazioni di cui all'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 274, *foglio* 31. — CASATI.

Elenco delle Federazioni provinciali fasciste dei Sindacati degli agricoltori e dei Sindacati provinciali fascisti degli agricoltori.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Aosta:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Aquila:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Avellino:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Belluno:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Benevento:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Bolzano:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Brindisi:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Caltanissetta:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Enna:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Fiume:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Frosinone:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Gorizia:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Imperia:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Matera:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Napoli:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Nuoro:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Pescara:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.

2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Pistoia:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Pola:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Rieti:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Ragusa:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Sassari:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Savona:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Sondrio:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Trieste:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Terni:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Varese:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Vercelli:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Federazione provinciale fascista degli agricoltori di Viterbo:

1° Sindacato provinciale degli agricoltori non coltivatori diretti.
2° Sindacato provinciale degli agricoltori diretti coltivatori.
3° Sindacato provinciale dei proprietari di terre affittate.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1934**.

REGIO DECRETO 7 giugno 1928, n. **1439**.

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio per l'insegnamento commerciale nella città e provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 26 marzo 1925, n. 502, con il quale è stato eretto in ente morale il Consorzio per l'insegnamento commerciale inferiore e medio nella città e nella provincia di Milano ed è stato approvato il relativo statuto;

Vista la deliberazione in data 25 giugno 1927, con la quale il Consiglio di amministrazione del Consorzio predetto ha proposto un nuovo statuto dell'Ente;

Viste le deliberazioni in data 20 luglio 1927, 26 agosto 1927 e 3 ottobre 1927, con le quali il Comune, la Camera di commercio ed industria e la provincia di Milano hanno approvato lo schema di nuovo statuto del Consorzio proposto dal Consiglio di amministrazione dell'Ente;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il nuovo statuto del Consorzio per l'insegnamento commerciale nella città e provincia di Milano, composto di diciassette articoli, che sarà munito di visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 giugno 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 274, foglio 38. — CASATI.

Statuto del Consorzio per l'insegnamento commerciale nella città e provincia di Milano.

Art. 1.

E' costituito in Milano un Consorzio per l'insegnamento commerciale nella città e provincia di Milano.

Art. 2.

Sono enti fondatori del Consorzio:
a) la provincia di Milano;
b) il comune di Milano;
c) il Consiglio provinciale dell'economia di Milano.

Potranno entrare a far parte del Consorzio:
a) le organizzazioni dei datori di lavoro giuridicamente riconosciute della città e provincia di Milano;
b) le organizzazioni di impiegati giuridicamente riconosciute della città e provincia di Milano;
c) gli enti pubblici e corpi morali della città e provincia di Milano;
d) gli istituti finanziari e culturali, ed in genere i privati che s'impegnano ad un contributo annuo di almeno L. 2000.

Art. 3.

Scopo del Consorzio è quello di riunire i contributi che i singoli Enti partecipanti al Consorzio stesso stanziano annualmente a favore dell'istruzione commerciale, tranne quelli che siano tenuti a corrispondere in forza di legge o di convenzioni speciali, e di curarne l'assegnazione e distribuzione alle varie scuole commerciali esistenti nella città e provincia di Milano o che vengano in seguito istituite, nonchè quello di seguire, controllare e coordinare con precisa unità di indirizzo i criteri didattici e tecnici che presiedono al funzionamento delle scuole medesime, promuovendo la fondazione di nuove scuole o corsi, diurni e serali, invigilandone l'attività, aiutando lo sviluppo delle scuole e dei corsi più notevoli per entità della popolazione del Comune in cui hanno sede; istituendo, ove occorra, corsi magistrali per determinati insegnamenti; esercitando un controllo economico sull'amministrazione delle scuole; distribuendo opportuno materiale didattico; attuando infine tutti gli altri provvedimenti che fossero ritenuti utili sia per l'incremento del Consorzio, sia per la più efficace preparazione del personale destinato e addetto a mansioni commerciali o d'ufficio presso le aziende commerciali, industriali e bancarie.

Art. 4.

I contributi annuali che gli Enti fondatori destinano a tale scopo sono i seguenti:

la provincia di Milano . . . . . . L. 50,000
il comune di Milano . . . . » 50,000
il Consiglio provinciale dell'economia di Milano . . . . » 120,000

Detti contributi sono impegnativi per il decennio 1° settembre 1926-31 agosto 1936.

L'impegno può essere rinnovato di decennio in decennio, con facoltà di disdetta tre anni prima di ogni scadenza.

Art. 5.

Ogni nuovo ente che, a termine dell'art. 2, entri a far parte del Consorzio s'impegna per la rimanente durata del decennio in corso.

Art. 6.

Il Consorzio può ricevere da enti o da persone concorsi straordinari destinati ad agevolare il raggiungimento dei suoi fini generali, ovvero quello di scopi particolari che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, con tali fini non contrastino.

Art. 7.

Il Consorzio è retto da un Consiglio di amministrazione così composto:
a) da due delegati della provincia di Milano;
b) da due delegati del comune di Milano;
c) da tre delegati del Consiglio provinciale dell'economia di Milano;
d) da un delegato delle organizzazioni dei datori di lavoro, di cui all'art. 2, che contribuiscano singolarmente con almeno L. 5000 annue, quando il contributo complessivo sia di almeno L. 25,000 annue;
e) da un delegato delle organizzazioni d'impiegati, di cui allo stesso art. 2, che concorrano singolarmente con un contributo di L. 2000 annue, quando il contributo complessivo sia almeno di L. 10,000 annue;
f) da un delegato per ogni ente pubblico o corpo morale o per ogni privato che contribuisca con almeno L. 25,000 annue;
g) da un delegato degli enti pubblici o corpi morali o dei privati che contribuiscano singolarmente con meno di L. 25,000, quando il contributo complessivo raggiunga le L. 25,000. Ove il contributo globale superi le L. 50,000, i delegati saranno in numero di uno per ogni quota di intere L. 25,000, con un massimo complessivo di tre;
h) dal direttore del Consorzio, con voto consultivo.

Art. 8.

Al Consiglio spettano l'amministrazione e la direzione generale del Consorzio, l'approvazione dei bilanci ed in genere le cure del buon andamento del Consorzio.

Il Consiglio presenterà ogni anno una relazione morale e finanziaria agli enti partecipanti al Consorzio.

Art. 9.

Il Consiglio rimane in carica durante periodi rispettivamente di quattro, tre e tre anni per ogni decennio di esistenza del Consorzio.

I suoi membri sono rieleggibili.

Art. 10.

Chi entra a far parte del Consiglio in sostituzione di altro membro rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio, a meno che non intervengano ragioni per una anticipata cessazione.

I membri del Consiglio che manchino senza motivo giustificato a tre adunanze consecutive decadono dal mandato e devono essere sostituiti per cura dell'ente che rappresentavano.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio stesso.

Art. 11.

Il Consiglio nomina nel suo seno un presidente e un vice presidente. Uno di questi almeno dovrà essere scelto fra i delegati del Consiglio provinciale dell'economia di Milano.

Il presidente, il vice presidente e il direttore del Consorzio costituiscono il Comitato di presidenza, cui compete il disbrigo delle pratiche d'ordinaria amministrazione e il controllo della contabilità.

Le cariche suddette hanno la durata del Consiglio.

Art. 12.

Al presidente spetta la rappresentanza legale del Consorzio e la facoltà di prendere, in caso di urgenza, deliberazioni di competenza del Consiglio, salvo ratifica di quest'ultimo nella prima adunanza.

Il vice presidente sostituirà il presidente in tutte le sue mansioni in caso di impedimento.

Art. 13.

L'esercizio finanziario decorre dal 1° settembre di ogni anno al 31 agosto dell'anno successivo.

Art. 14.

Il Consiglio di amministrazione dovrà essere convocato in sessione ordinaria non oltre il mese di luglio per l'approvazione del bilancio preventivo e nel mese di novembre per l'approvazione della relazione morale e finanziaria dell'esercizio precedente.

Nell'anno successivo alla scadenza del Consiglio, alla seduta per l'approvazione della relazione morale e finanziaria dovranno essere invitati, senza diritto a voto, i membri del Consiglio cessato, e il presidente di questo firmerà la relazione medesima.

Il Consiglio sarà convocato in sessione straordinaria per invito del presidente o quando ne sia fatta richiesta dai delegati di almeno due enti partecipanti al Consorzio.

Le riunioni del Consiglio saranno valide quando vi intervenga almeno la metà dei suoi membri, e le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti fra i presenti: a parità, prevale il voto del presidente.

Art. 15.

Il Consiglio nominerà un direttore, che dovrà curare il buon funzionamento delle istituzioni dipendenti dal Consorzio ed attuare in genere gli scopi del Consorzio medesimo.

Il direttore esercita in seno al Consiglio le funzioni di segretario.

Il Consiglio potrà pure nominare degli ispettori tecnici, per seguire l'andamento di dette istituzioni e riferirne al Consiglio.

Art. 16.

Il Consiglio ha facoltà di emanare regolamenti per l'applicazione del presente statuto.

Art. 17.

Allo scioglimento del Consorzio, i libri, il materiale didattico e gli altri elementi patrimoniali che non siano di proprietà dei singoli enti consorziati, saranno, per determinazione del Consiglio e sentito il parere degli Enti fondatori, assegnati al nuovo ente che sorgesse in sostituzione e con finalità analoghe, o ripartiti fra le scuole commerciali della città e della provincia.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1928.

Approvazione della nomina del segretario dell'Unione industriale di Padova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto lo statuto della Conferazione generale fascista dell'industria italiana, approvato con R. decreto 4 maggio 1928, n. 1049;

Vista l'istanza con cui la Confederazione suddetta chiede l'approvazione della nomina dell'avv. Francesco Saverio Correra a segretario della dipendente Unione industriale per la provincia di Padova;

Ritenuto che tale nomina è avvenuta con l'osservanza delle norme statutarie e che la persona nominata riveste i requisiti di legge;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'avv. Francesco Saverio Correra a segretario dell'Unione industriale per la provincia di Padova.

Roma, addì 2 luglio 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 1928.

Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Perugia ad aprire una filiale in Ponte San Giovanni.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduta la legge 29 dicembre 1927, n. 2587, che reca modificazioni alle norme vigenti sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria;

Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Perugia è autorizzata ad aprire una filiale in Ponte San Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1928.

Aliquota della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti gli articoli 27 e 56 della legge della tassa sugli scambi 30 dicembre 1923, n. 3273;

Visto il decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, che disciplina, a decorrere dal 1° luglio 1925, la riscossione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera, tanto di importazione che di produzione nazionale;

Decreta:

Agli effetti dell'applicazione della tassa di scambio sul legname resinoso da opera proveniente dall'estero, giusta le norme di cui all'art. 7 del decreto Ministeriale 18 giugno 1925, n. 44273, l'aliquota di tassa di scambio da riscuotersi per ogni quintale dalle dogane all'atto dell'importazione, per il periodo dal 1° luglio 1928 al 31 dicembre 1928, tenuto conto dei prezzi medi dell'anno in corso ragguagliati al peso, viene determinata nelle seguenti misure:

Legname resinoso da opera (Abete, larice e pino)	Aliquota di tassa di scambio per quintale
Travi semplicemente squadrate con l'ascia non soggette per loro natura ad ulteriori lavorazioni	0.15
Rozzo o semplicemente sgrossato con l'ascia.	0.30
Segato:	
a) tavolame di 4 metri o sopra e sotto misura: travature di qualunque lunghezza. .	0.90
b) tavolame sotto i 4 metri (detto comunemente cortame)	0.60

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1928 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1927.

Disposizioni per gli apprendisti allievi meccanici di cui all'art. 4 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, concernente l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 13 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Gli apprendisti allievi meccanici, ammessi alle officine, a norma dell'art. 4 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, allo scadere del terzo mese di assunzione in servizio possono essere confermati con aumento del 10 per cento sulla retribuzione loro corrisposta all'atto dell'assunzione. Al termine di ogni anno di servizio complessivamente prestato, i medesimi hanno titolo ad un ulteriore aumento nella misura del 10 per cento sulla retribuzione percepita, sino a raggiungere la diaria massima di L. 15 lorde, esclusa qualsiasi altra concessione.

La conferma in servizio, di cui al comma precedente, viene autorizzata dal direttore generale su proposta motivata del direttore provinciale.

Art. 2.

Per mancanza in servizio il personale apprendista allievo meccanico può essere punito dal capo dell'ufficio con ammende sino a L. 20, sentito il direttore tecnico, ove questi esista, o il direttore dell'officina.

Il personale stesso può essere licenziato a giudizio insindacabile dell'Amministrazione o per scarso rendimento, o per incapacità, o per irregolare condotta morale o disciplinare senza diritto ad indennizzo.

Art. 3.

Semprechè le condizioni del servizio lo consentano, il capo dell'ufficio può concedere agli apprendisti allievi meccanici dopo un anno di ininterrotto servizio, un periodo di riposo annuale retribuito, nella misura massima di 10 giorni.

In caso di assenze per malattia non è corrisposta alcuna retribuzione, e, qualora tali assenze superino nell'anno i tre mesi, l'apprendista allievo meccanico è licenziato.

Art. 4.

L'ammissione nel ruolo tecnico speciale del personale di seconda categoria — tabella n. 2, allegato *A*, lettera *c*) annessa al R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733 — si effettua mediante concorso fra i giovani che abbiano prestato servizio complessivamente per almeno un biennio, in qualità di apprendista allievo meccanico nelle officine dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, che siano in possesso di diploma di licenza da scuola media inferiore o almeno dei corrispondenti diplomi o della licenza da scuola complementare o da scuola professionale di secondo grado, e che soddisfino altresì alle condizioni previste dall'art. 5 del Regio decreto surricordato.

Art. 5.

Il concorso è per esami e le norme rispettive, come i programmi degli esami, saranno stabiliti con lo stesso decreto che bandisce il concorso.

Art. 6.

Per il personale, che a norma del precedente art. 4 viene nominato al grado iniziale di seconda categoria (personale tecnico speciale) il servizio prestato in qualità di apprendista allievo meccanico sostituisce il periodo di prova, che a norma dell'art. 8 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, deve precedere la nomina al grado iniziale.

Art. 7.

Le promozioni ai gradi sino al 10° incluso, sono conferite, per anzianità congiunta al merito, al personale dei gradi immediatamente inferiori dello stesso ruolo, con decreto Ministeriale, previo parere del Consiglio di amministrazione, su designazione delle Commissioni di avanzamento costituite ai termini dell'art. 16 del R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733.

Art. 8.

Le promozioni ai posti di grado 9° sono conferite mediante esame di concorso fra il personale del grado 10° e fra quello del grado 11° purchè quest'ultimo conti almeno quindici anni di applicazione nelle officine meccaniche dell'Amministrazione.

I programmi d'esame sono stabiliti dal decreto Ministeriale che bandisce il concorso, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

La promozione al grado 8° è conferita, per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, sentite le Commissioni di avanzamento di cui al precedente art. 7, agli impiegati del grado immediatamente inferiore del medesimo ruolo, che abbiano prestato nel grado stesso tre anni almeno di effettivo servizio.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino dell'Amministrazione.

Roma, addì 15 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro per le comunicazioni: CIANO.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

DECRETI PREFETTIZI:

Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Eva Brezovsek ved. Kranjc di Antonio, nata a Cilli il 14 dicembre 1867 e residente a Trieste, via Torre Cucherna, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Carnielli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Eva Brezovsek ved. Kranjc è ridotto in « Carnielli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stanislao fu Francesco, nato il 19 giugno 1908, figlio;
2. Venceslao fu Francesco, nato il 27 gennaio 1910, figlio;
3. Giuseppina fu Francesco, nato il 16 febbraio 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Matteo Krumpatschnig fu Matteo, nato a Bleiburg il 12 settembre 1885 e residente a Trieste, via Roiano n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Compati »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Matteo Krumpatschnig è ridotto in « Compati ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Cristina Krumpatschnig nata Hrescak fu Luca, nata il 6 maggio 1894, moglie;
2. Matteo di Matteo, nato il 23 aprile 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Ladic fu Elena, nato a Trieste il 21 marzo 1873 e residente a Trieste, Ponziana, 151, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ladini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Ladic è ridotto in « Ladini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Ladic nata Cociancich fu Stefano, nata il 13 gennaio 1875, moglie;

2. Giustina di Antonio, nata il 29 agosto 1909, figlia;
3. Giulia di Antonio, nata il 15 marzo 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Lach di Giovanni, nato a Trieste il 20 aprile 1897 e residente a Trieste, via Piccardi, n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laghi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Lach è ridotto in « Laghi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Ernesta Laurencich fu Giovanni, nata a Trieste il 6 dicembre 1879 e residente a Trieste, via Tiziano Vecellio, 22, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Laurenti »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Ernesta Laurencich è ridotto in « Laurenti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Oscar Licen fu Francesco, nato a Monfalcone il 14 ottobre 1878 e residente a Trieste, via Paduina, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Liceni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Oscar Licen è ridotto in « Liceni ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Aglaia Licen nata Balek fu Francesco, nata il 10 settembre 1881, moglie;
2. Adina di Oscar, nata il 2 luglio 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Lovrich di Antonio, nato a Zara il 23 marzo 1896 e residente a Trieste, via delle Mandrie, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lauri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lovrich è ridotto in « Lauri ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Gioconda Lovrich nata Devivi di Spiridione, nata l'11 maggio 1897, moglie;
2. Armando di Giuseppe, nato il 5 marzo 1921, figlio;
3. Dora di Giuseppe, nata il 7 giugno 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Lovrovich fu Giovanni, nato a Selve il 17 luglio 1885 e residente a Trieste, via Giuliani n. 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Lovrovich è ridotto in « Lorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppina Lovrovich nata Lovrin fu Giuseppe, nata il 10 ottobre 1890, moglie;
2. Alma di Antonio, nata il 10 febbraio 1920, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Lukanc di Giovanni nato a Trieste il 17 febbraio 1884 e residente a Trieste, vicolo S. Fortunato, n. 9-A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lucano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lukanc è ridotto in « Lucano ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stefania Lukanc nata Scherl fu Giovanni, nata il 25 dicembre 1883, moglie;
2. Palmira di Giuseppe, nata il 20 maggio 1910, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Lukanc di Giuseppe, nato a Trieste il 20 gennaio 1905 e residente a Trieste, vicolo S. Fortunato, n. 9-A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Lucano »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Lukanc è ridotto in « Lucano ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Cipriano Macek di Michele, nato a S. Daniele del Friuli il 12 agosto 1901 e residente a Trieste, Via Alessandro Volta, 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Macchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927 n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cipriano Macek è ridotto in « Macchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eufemia Macek nata Semeia di Giovanni, nata il 12 luglio 1900, moglie;
2. Liliana di Cipriano, nata il 18 maggio 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Rodolfo Macovich fu Francesco, nato a Trieste il 23 dicembre 1875 e residente a Trieste, via Raffineria, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Macchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Rodolfo Macovich è ridotto in « Macchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Caterina Macovich nata Koch di Maria, nata il 18 aprile 1860, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Pietro Marz di Carlo, nato a Trieste il 29 giugno 1901 e residente a Trieste, Servola, n. 708, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marzio »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Pietro Marz è ridotto in « Marzio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Maticich fu Mattia nato a Villa Ivanje (Jugoslavia) l'11 dicembre 1892 e residente a Trieste, via Ferriera, 31, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Matitti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Maticich è ridotto in « Matitti ».

Uguale riduzione è disposta per i familiari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giustina Maticich nata Koserva fu Giovanni, nata l'11 ottobre 1901, moglie;
2. Ermanno di Giovanni, nato il 3 gennaio 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signorina Beatrice Mersich di Pietro nata a Trieste il 6 settembre 1905 e residente a Trieste, via Madonna del Mare n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mersini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Beatrice Mersich è ridotto in « Mersini ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ermanno Mauer fu Giusto nato a Trieste il 13 giugno 1900 e residente a Trieste via Francesco Crispi n. 83, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Mauri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ermanno Mauer è ridotto in « Mauri ». Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Aristea Mauer nata Benedetti di Bartolomeo nata il 20 giugno 1900, moglie;
2. Elda di Ermanno, nata il 4 ottobre 1924, figlia;
3. Ezio di Ermanno, nato il 21 dicembre 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 maggio 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE COLONIE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le colonie ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, il giorno 6 luglio 1928-VI, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 7 giugno 1928, n. 1280, riflettente la contrattazione di un mutuo di cento milioni con il Consorzio di credito per opere pubbliche per lavori da eseguire in Tripolitania ed in Cirenaica.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 5 luglio 1928-VI in Fano, Albergo stabilimento bagni, provincia di Pesaro, è stata attivata una agenzia telegrafica.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Ruoli di anzianità del personale degli uffici esterni del Tesoro, della Regia zecca e della Scuola dell'arte della medaglia, nonchè del personale di cassa di cui al R. decreto 6 agosto 1926, n. 1378.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, il Ministero delle finanze, Direzione generale del Tesoro, ha pubblicato i ruoli di anzianità del personale degli uffici esterni del Tesoro, della Regia zecca e della Scuola dell'arte della medaglia, nonchè del personale di cassa, di cui al R. decreto 6 agosto 1926, n. 1378, secondo la situazione al 1° gennaio 1928.

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 12 luglio 1928 - Anno VI

Francia	74.78	Belgrado	33.65
Svizzera	367.94	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.90	Albania (Franco oro)	367 —
Olanda	7.69	Norvegia	5.11
Spagna	314.95	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.663	Svezia	5.12
Berlino (Marco oro)	4.556	Polonia (Sloty)	215 —
Vienna (Schillinge)	2.692	Danimarca	5.11
Praga	56.60	Rendita 3,50 %	72.25
Romania	11.75	Rendita 3,50 % (1902)	67 —
Peso argentino (Oro	18.34	Rendita 3 % lordo	45 —
Peso argentino (Carta	8.07	Consolidato 5 %	83.25
New York	19.102	Littorio 5 %	82.75
Dollaro Canadese	19.04	Obbligazioni Venezie 3,50 %	76.30
Oro	368.58		

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 488.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3758 — Data della ricevuta: 4 giugno 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Torino — Intestazione della ricevuta: Duclair Maria Rosa di Giuseppe, nubile.

Ai termini dell'art. 230, del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 16 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Perdita di certificati.

1ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Si notifica che ai termini dell'art 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	77243	Fondazione Spinola Nicolò fu Daniele per distribuzione ai poveri . . . L.	7 —
»	73861	Intestata come la precedente . . . L.	168 —
»	74158	Intestata come la precedente . . . L.	7 —
Cons. 5 %	370266	Terruzzi Evelina detta Lina di Felice, moglie di Canale Andrea fu Pietro, domic. a Genova - vincolata . . . L.	1,500 —
»	432487 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Meomartini Giuseppe di Vincenzo Salvatore, domiciliato in Napoli . . . L. per l'usufrutto: Parenti Celeste fu Giuseppe, vedova Meomartini.	2,625 —
3 50 %	601954	Stócco Cesare di Angelo Giulio, domic. a Mestre (Venezia) - vincolata . . . L.	189 —
»	613094	Intestata come la precedente - vincolata. . . . L.	80.50
»	798422	Intestata come la precedente - vincolata. . . . L.	80.50
Cons. 5 %	150086	Intestata come la precedente - vincolata. . . . L.	115 —
»	20792	Veneri Giuseppe di Filippo, domic. in New York. . . . L.	225 —
»	11387 Polizza combattenti	Gianturco Luigi di Marco, domic. a Potenza. . . . L.	20 —
3.50 %	27770 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: comune di Specchia (Lecce) . . . L. per l'usufrutto: Pedone Luigi fu Saverio, domic. a Specchia (Lecce).	374.50
Cons. 5 %	26495 Polizza combattenti	Quaglia Pietro fu Emilio . . . L.	20 —
»	26648 Polizza combattenti	Quaglia Innocenzo di Paolo, domic. a Sellano (Perugia). . L.	20 —
»	80055	Ricciardi Rocco fu Michele, domic. a New York . . . L.	250 —
»	80315	Intestata come la precedente . . . L.	50 —
3 %	39629	Compagnia di S. Orsola in Cammarata (Girgenti) . . . L.	3 —
Cons. 5 %	55624	Cordasco Maria Luigia fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Plantamura Vita Maria, ved. Cordasco, dom. a Bari L.	115 —
3.50 % (1902)	10628 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: comune di Capaccio (Salerno) . . . L. per l'usufrutto: Rubini sac. Antonio fu Vincenzo, residente a Capaccio (Salerno).	301 —
Cons. 5 %	5425 Polizza combattenti	Cicala Natale di Giuseppe . . . L.	20 —
Buoni del Tesoro ordinari esercizio 1925-1926, scadenza 21 dicembre 1926.	2242 Serie C	Marini Bianca fu Nicolò, minore sotto la p. p. della madre Barnaba Francesca, ved. Marini . . . Capitale L.	2,000 —
	1403 Serie D	Intestata come la precedente . . . L.	5,000 —
	2202 Serie E	Marini Lea fu Nicolò, minore sotto la p. p. della madre ecc., come la precedente . . . Capitale L.	10,000 —
Cons. 5 %	111469 Solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Leoni Antonio fu Giuseppe, domic. a Torno (Como) L. per la proprietà: Leoni Natale ed Alfonso di Antonio, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Torno (Como).	50 —
»	17840 Polizza combattenti	Falteri Leopoldo di Ferdinando, domic. a Firenze . . . L.	20 —
»	9268	Lionetti Mariantonia fu Gaetano, ved di Borruzzi Teodoro, interdetta sotto la tutela di Leonetti Giuseppe fu Teodoro, domic. in San Mango sul Calore (Avellino) . . . L.	815 —
»	77988	Palumbo Michele di Luigi, domic. a Montenero di Bisaccia (Campobasso) . . . L.	100 —

Roma, 30 giugno 1928 - Anno VI

Il direttore generale: CERESA.

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.